



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
Provincia di Avellino

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 67 del 17.10.2017

Oggetto: Partecipazione alla costituenda fondazione "Alta Irpinia onlus". Approvazione schema statuto.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore 11,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza l'avv. Massimiliano CAPUTO nella sua qualità di vice Sindaco

<b>MARIANI PIETRO GERARDO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>CAPUTO MASSIMILIANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CAPUTO FIORELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

---

TOTALE PRESENTI 2 ASSENTI 1

---

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... *D.P.* .....

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... *///* .....



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- in data 15.12.2011 è stata formulata alla Regione Campania richiesta di "*Area di Crisi Montella-Calitri*", a cui hanno aderito i Comuni di Montella, Nusco, Bagnoli Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, Conza della Campania, Calitri, Lacedonia, Lioni e Morra De Sanctis, per cui si è avviato uno studio del territorio tendente al riconoscimento di Area di Crisi anche finalizzato alla convocazione del tavolo governativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per definire il sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, così come stabilito dal D.M. 24 marzo 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede un sistema di monitoraggio statistico basato su:
  - introduzione di un metodo di individuazione delle aree in crisi;
  - definizione delle aree di crisi complesse e disciplina del procedimento di sottoscrizione dell'accordo di programma per la loro soluzione;
  - analisi statistiche sugli interventi di reindustrializzazione;
- è stata costituita un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l'attuazione del progetto "*Complesso programma di sviluppo territoriale per l'area di crisi Montella/Calitri (Alta Irpinia)*", con atto del 18 ottobre 2012, sottoscritto dai legali rappresentanti dei sotto indicati Comuni, in virtù delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
  - Comune di Montella - delibera di G.C. n. 382 del 16 ottobre 2012;
  - Comune di Nusco - delibera di G.C. n. 92 del 15 ottobre 2012;
  - Comune di Bagnoli Irpino - delibera di G.C. n. 146 del 18 ottobre 2012;
  - Comune di Sant'Angelo dei Lombardi - delibera di G.C. n. 72 del 22 ottobre 2012;
  - Comune di Conza della Campania - delibera di G.C. n. 77 del 17 ottobre 2012;
  - Comune di Calitri delibera di G.C. n. 84 del 17 ottobre 2012;
  - Comune di Lacedonia - delibera di G.C. n. 75 del 23 ottobre 2012;
  - Comune di Lioni delibera di G.C. n. 118 del 18 ottobre 2012;
  - Comune di Morra De Sanctis - delibera di G.C. n. 6 del 23 febbraio 2012;
- con successivi atti del 25 gennaio 2013 e del 24 aprile 2013 sono state sottoscritte le nuove adesioni all'Associazione Temporanea di Scopo, già costituita con atto del 18.10.2012 con l'assunzione, da parte di ogni nuovo associato, della qualità di componente dell'ATS con parità di diritti e doveri rispetto ai primi firmatari, in virtù di:
  - ✓ deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino n. 2012/15/247 del 5 novembre 2012;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Calabritto n. 55 del 21 dicembre 2012;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Caposele n. 60 dell'11 dicembre 2012;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Castelfranci n. 12 del 17 gennaio 2013;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Montemarano n. 04 dell'08 gennaio 2013;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Sant'Andrea di Conza n. 19 del 24 gennaio 2013;
  - ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Senerchia n. 63 del 12 dicembre 2012 ;



- ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Teora n. 07 del 23 gennaio 2013;
- ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Torella dei Lombardi n. 07 del 17 gennaio 2013;
- ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Cassano Irpino n. 12 del 30 gennaio 2013;
- ✓ deliberazione della Giunta del Comune di Guardia Lombardi n. 11 del 26 febbraio 2016;

• con i menzionati provvedimenti è stata:

- dichiarata la condivisione e l'accettazione dell'atto di costituzione dell'ATS "Area di Crisi Montella - Calitri" nella sua interezza, oltre che rendere totale sostenibilità alle attività sin ora rese che si fanno proprie, in uno a tutte le azioni che dovranno essere intraprese e che sono mirate a cogliere le opportunità per l'arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, a rilanciare la competitività delle imprese;
- accettata e riconosciuta la rappresentanza esclusiva e processuale dell'ATS al Comune di MONTELLA (AV) (capofila) e per essa al Sindaco Ing. h. c. Ferruccio Capone, suo rappresentante legale pro tempore, giusta atto di costituzione, sottoscritto in data 18.10.2012;
- approvata l'adesione all'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA di SCOPO per l'attuazione del progetto: "COMPLESSO PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE PER L'AREA DI CRISI MONTELLA/CALITRI (ALTA IRPINIA)" ed approvato nella sua interezza l'Atto di Costituzione sottoscritto in data 18.10.2012 tra i Comuni di Montella (AV) - Comune Capofila - di Nusco (AV), di Bagnoli Irpino (AV), di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), di Conza della Campania (AV), di Calitri (AV), di Lacedonia (AV), di Lioni (AV), di Morra De Sanctis (AV);
- condiviso il complesso programma di sviluppo;

**Rappresentato** che l'ATS:

- ha perfezionato lo scopo propostosi ed ha maturato la costruzione di un percorso di sostegno e di promozione dello sviluppo negli ambiti locali, mirato ad interventi di ottimizzazione del turismo e del risparmio energetico;
- ha riconosciuto la *utilitas* di addivenire alla costituzione di una fondazione di partecipazione denominata "Alta Irpinia" Onlus che, fatte proprie le progettazioni promosse e tenuto conto delle priorità strategiche per lo sviluppo economico dell'area di crisi "Montella/Calitri", secondo le priorità indicate dalla programmazione europea, nazionale e regionale, possa perseguire le finalità in linea con la promozione ed agevolazioni dello sviluppo territoriale in ogni sua forma;

**Riconosciuto** che la costituenda Fondazione, facendo riferimento espressamente al documento programmatico definito "Complesso Programma di Sviluppo territoriale", si propone di perseguire le seguenti finalità, esposte in via esemplificativa e non esaustiva:

- ✓ partecipazione a tutte le procedure di selezione indette dalla regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi soggetto pubblico o privato che possono, in qualsiasi forma e misura, consentire la realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo tesi al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati con il "Complesso Programma di Sviluppo Territoriale" ovvero ad arginare lo stato di crisi. In caso di ammissione a qualsiasi tipo di finanziamento, da parte della Regione, Stato, Comunità Europea e qualsiasi altro Ente Pubblico o privato si provvederà a stipulare una convenzione per compiere tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta partecipazione;
- ✓ promozione e recupero di attività tradizionali sul territorio, favorendo lo sviluppo della zona individuata dal territorio dei comuni che fanno parte dall'ATS, membro fondatore della fondazione stessa;

- ✓ promozione, recupero e restauro del patrimonio immobiliare dei Comuni stessi, incentivando la creazione di società che gestiscano il patrimonio al fine di mantenerlo in buone condizioni strutturali;
- ✓ promozione e conoscenza delle strutture, nonché del territorio in Italia ed all'estero;

**Visto che:**

la Fondazione di partecipazione "Alta Irpinia" Onlus, in aderenza all'art. 2 dello schema di Statuto, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale, opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- ✓ identificazione ed analisi delle attività e dei costi realizzativi dell'attività imprenditoriale anche internazionale, finalizzata alla realizzazione degli scopi della fondazione;
- ✓ selezione imprese e partecipanti;
- ✓ assicurare, con continuità, l'offerta di professionalità in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- ✓ sostenere le misure di implementazione nelle aziende sia per l'innovazione che per il trasferimento tecnologico e know how alle piccole, medie e grandi imprese;
- ✓ diffondere la cultura imprenditoriale, tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento alla salvaguardia e sviluppo del territorio interessato;
- ✓ la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale, attraverso incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;
- ✓ la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della Fondazione;
- ✓ la promozione delle attività che si svolgeranno a qualsiasi titolo nelle sedi della stessa anche con concorsi nazionali ed internazionali;
- ✓ l'erogazione di fondi per il restauro degli immobili di pregio o finalizzati allo sviluppo del territorio;
- ✓ stabilire organici rapporti e/o convenzioni con il sistema della formazione ed il mondo del lavoro;
- ✓ la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo sviluppo di progetti ed iniziative legati ai vari temi trattati, nonché di forme di sponsorizzazione per le attività esercitate;
- ✓ erogazione di fondi necessari al miglioramento ed al risparmio energetico sul territorio di incidenza, compresa l'implementazione dei servizi a valore aggiunto ad essi afferenti;
- ✓ restauro e conservazione dei beni culturali ed ambientali con la realizzazione e gestione dei Borghi Antichi per iniziative turistiche e valorizzazione degli stessi con l'implementazione dei servizi a valore aggiunto;
- ✓ la realizzazione e gestione del sito Web della Fondazione, quale strumento di comunicazione e promozione del territorio, della sua cittadinanza, delle aziende, istituzioni, soggetti sociali, attività e servizi, e delle conoscenze promosse dalla stessa Fondazione;
- ✓ ogni altra attività, rispondente alle proprie finalità, volta alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del territorio di cui si prefigge lo sviluppo;
- ✓ svolgimento della propria attività anche nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997;
- ✓ coadiuvare le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che avevano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che



possano anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. e ss.mm.ii.;

- ✓ promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio- economica dei borghi storici;
- ✓ monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sugli spazi pubblici al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
- ✓ promuovere, partecipare, costituire anche “Fondi immobiliari” atti al perseguimento dell’oggetto sociale;

**Dato atto che:**

dal punto di vista normativo ovvero sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica non sono ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in fondazioni di partecipazione;

dette fondazioni, con destinazione ad uno specifico scopo di pubblica utilità, rispondono all’esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato dalla commistione dell’elemento “patrimoniale” con quello “associativo”, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell’organismo e sono funzionali, in particolare, alle ipotesi di partenariato pubblico-privato, purché risultino coerenti con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli EE.LL. (cfr. Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, deliberazione n. 5/2014/PAR e Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 345/2014/PAR);

come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale ed assunto nella deliberazione n. 378/2013/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, le fondazioni hanno natura privata e sono espressione delle “*organizzazioni delle libertà sociali*”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte Cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301);

trattasi di istituto atipico, la cui disciplina si desume, in via di interpretazione sistemica, per effetto del combinato disposto dell’art. 45 Cost., che promuove lo sviluppo della cooperazione senza fini speculativi, e dell’art. 1332 C.c. che consente, nei contratti aperti, l’adesione di altre parti, disciplinandone le modalità ove non previste (cfr. deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2015/FRG e Cass. S.U., 2 settembre 2013 n. 20075);

resta fermo, in ogni caso, come evidenziato nella invocata deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG, che la Corte dei Conti ha ribadito che alle fondazioni partecipate dagli EE.LL. si devono applicare tutte le limitazioni e le restrizioni previste in generale per le società, enti ed aziende partecipate dai medesimi EE.LL.;

**Visto** lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione denominata “Alta Irpinia” Onlus, con sede in Montella (AV) Piazza Degli irpini n. 1, che si compone di n. 20 articoli, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Fatti propri** i principi normativi e le deliberazioni favorevoli del Giudice Contabile innanzi evocati;

**Ritenuto** approvare la partecipazione del Comune di Morra De Sanctis alla costituenda Fondazione di partecipazione "Alta Irpinia" Onlus;

**Evidenziato** che nessun onere di spesa grava sul bilancio comunale e che, comunque, la concreta attività degli enti locali, anche laddove si concretizzi nell'esercizio dell'autonomia negoziale, debbesi sempre conformare ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica. A riguardo, è significativa la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 903/2012, che rende lumi sull'utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l'adozione di moduli privatistici, per il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività;

**Visto** l'art. 1, commi 561 e 562, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare, il comma 562 ha abrogato i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

### **DELIBERA**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di Approvare, per quanto di competenza e fatte salve le determinazioni del competente consiglio comunale, la partecipazione del Comune di Morra De Sanctis, nella qualità di fondatore, alla costituenda Fondazione di partecipazione "Alta Irpinia" Onlus, con sede in Montella (AV) alla Piazza Degli Irpini n. 1;
3. di Approvare lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione "Alta Irpinia" Onlus, che si compone di n. 20 articoli, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di Autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione di partecipazione "Alta Irpinia" Onlus;
5. di Dare indirizzo al rappresentante legale dell'Ente di osservare le seguenti prescrizioni in sede di sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione:
  - Il recesso avviene con delibera del Consiglio Comunale notificata alla presidenza della Fondazione.
  - Le obbligazioni assunte dalla Fondazione (art. 24 codice civile) a cui è assoggettato il partecipante che receda sono relativi esclusivamente agli atti e contratti [...] assunti contro o per la Comunità di riferimento del recedente.
  - Ogni aumento di capitale è approvato con maggioranza di due terzi (2/3) del Consiglio di indirizzo o a maggioranza assoluta del Consiglio dei partecipanti.
  - Il mancato uso per due anni consecutivi, o l'uso distorto e non conforme al progetto, di un bene concesso alla fondazione, comporta il rientro nella piena disponibilità dell'Ente proprietario, salve le obbligazioni già assunte.
  - La progettazione delle opere dovrà essere concertata con le comunità locali;

**6. di dare atto che:**

- con successivi distinti e separati atti saranno posti in essere gli adempimenti connessi e consequenziali all'assunzione del presente deliberato;
- la costituzione della Fondazione di partecipazione sarà sancita per rogito notarile mediante l'atto costitutivo di fondazione;
- nessun onere di spesa derivante dall'assunzione del presente deliberato grava sul bilancio del Comune di Morra De Sanctis e che, comunque, la concreta attività dell'Ente, anche laddove si concretizzi nell'esercizio dell'autonomia negoziale, devesi sempre conformare ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

### **FONDAZIONE "ALTA IRPINIA" ONLUS**

#### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE "ALTA IRPINIA" ONLUS** con sede in Montella (AV), P.za degli Irpini,1.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione Onlus di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito Nazionale e Regionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE o di altri organismi nazionali, sovranazionali od internazionali.

#### **ARTICOLO 2 - FINALITA'**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione europea, nazionale e regionale, la Fondazione persegue le finalità in linea con la promozione ed agevolazioni dello sviluppo territoriale in ogni sua forma e facendo riferimento espressamente al documento programmatico definito "Complesso Programma di Sviluppo territoriale" la Fondazione si propone: partecipare a tutte le procedure di selezione indette dalla regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi Soggetto Pubblico o privato che possono, in qualsiasi forma e misura, consentire la realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo tesi al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati con il "Complesso Programma di Sviluppo Territoriale" ovvero ad arginare lo stato di crisi. In caso di ammissione a qualsiasi tipo di finanziamento, da parte della Regione, Stato, Comunità Europea e qualsiasi altro Ente Pubblico o privato si provvederà a stipulare una convenzione per compiere tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta partecipazione.

In via esemplificativa e non esaustiva la Fondazione potrà:

- promuovere il recupero di attività tradizionali sul territorio, favorendo lo sviluppo della zona individuata dal territorio dei comuni che fanno parte dall'ATS, membro fondatore della fondazione stessa;
- promuovere il recupero ed il restauro del patrimonio immobiliare dei Comuni stessi, incentivando la creazione di società che gestiscano il patrimonio al fine di mantenerlo in buone condizioni strutturali;
- promuovere la conoscenza delle strutture, nonché del territorio in Italia ed all'estero.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- identificazione ed analisi delle attività e dei costi realizzativi dell'attività imprenditoriale anche internazionale, finalizzata alla realizzazione degli scopi della fondazione;
- selezione imprese e partecipanti;
- assicurare, con continuità, l'offerta di professionalità in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere le misure di implementazione nelle aziende sia per l'innovazione che per il trasferimento tecnologico e know how alle piccole, medie e grandi imprese;
- diffondere la cultura imprenditoriale, tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento alla salvaguardia e sviluppo del territorio interessato;
- la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale, attraverso incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;
- la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della Fondazione;
- la promozione delle attività che si svolgeranno a qualsiasi titolo nelle sedi della stessa anche con concorsi nazionali ed internazionali;



- l'erogazione di fondi per il restauro degli immobili di pregio o finalizzati allo sviluppo del territorio;
- stabilire organici rapporti e/o convenzioni con il sistema della formazione ed il mondo del lavoro.
- la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo sviluppo di progetti ed iniziative legati ai vari temi trattati, nonché di forme di sponsorizzazione per le attività esercitate;
- erogazione di fondi necessari al miglioramento ed al risparmio energetico sul territorio di incidenza, compresa l'implementazione dei servizi a valore aggiunto ad essi afferenti;
- restauro e conservazione dei beni culturali ed ambientali con la realizzazione e gestione dei Borghi Antichi per iniziative turistiche e valorizzazione degli stessi con l'implementazione dei servizi a valore aggiunto;
- la realizzazione e gestione del sito Web della Fondazione, quale strumento di comunicazione e promozione del territorio, della sua cittadinanza, delle aziende, istituzioni, soggetti sociali, attività e servizi, e delle conoscenze promosse dalla stessa Fondazione.

La Fondazione svolge ogni altra attività, rispondente alle proprie finalità, volta alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del territorio di cui si prefigge lo sviluppo.

La Fondazione svolge la propria attività anche nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'Art. 10 del D.Lgs 460/1997.

Essa ha, in particolare, lo scopo di:

- coadiuvare le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che avevano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che possano anche riguardare

beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio- economica dei borghi storici;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sugli spazi pubblici al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
- promuovere, partecipare, costituire anche "Fondi immobiliari" atti al perseguimento dell'oggetto sociale.

### **ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione, gestione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni, anche di gestione, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società, nonché partecipare a società anche del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali, nulla escluso.

### **ARTICOLO 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, materiali e/o immateriali, economiche e/o finanziarie, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti, da privati, società, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

#### **ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dalla gestione dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse anche a carattere professionale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.



Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### **FONDATORI**

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

1. Dr. Referente Fondazione finanziatrice
2. Presidente ATS, p.t.
3. sindaco a rotazione annuale tra gli aderenti all'ATS in regola con la quota di partecipazione, p.t.
4. sindaco a rotazione annuale tra gli aderenti all'ATS in regola con la quota di partecipazione, p.t.
5. Dr. Domenico Ialeggio (Dora Costantini)
6. Arch. Alberto Soricelli
7. Referente Fondazione finanziatrice
8. Referente Fondazione finanziatrice

9. Referente Fondazione finanziatrice

10. Referente Fondazione finanziatrice

11. Referente Fondazione finanziatrice

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

#### **PARTECIPANTI**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le associazioni e le fondazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### **ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsto dal presente statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

- **utilizzo a fini politici e/o personali delle attività della fondazione**

Requisiti morali

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla fondazione i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a

manifestazioni pubbliche o pubbliche forniture;

- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Solo I soci Fondatori avranno la facoltà di recedere designando un nuovo soggetto, fisico o giuridico, il quale dovrà essere però di gradimento dell'intero consiglio di indirizzo. I figli dei soci fondatori e gli eredi entro il primo grado di parentela, in caso di decesso del socio, potranno designare un loro rappresentante che entrerà a pieno titolo nel consiglio di indirizzo.

#### **ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico di controllo;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei conti.

- il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore dei conti, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate.

#### **ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati i soggetti Fondatori compresi dei rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione. Pertanto sarà composto:

7 membri soci fondatori

2 membri soci partecipanti.

Il Consiglio di indirizzo avrà durata di 7 (sette) anni.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della giunta esecutiva.

Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;

- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di partecipante ai sensi dell'articolo 7;

- nomina due componenti della Giunta esecutiva;

- nomina il Presidente tra i componenti della Giunta esecutiva;

- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di controllo;

- nomina il Revisore dei conti;

- nomina i componenti dei probiviri;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

#### **ARTICOLO 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica e legale della Fondazione e viene nominato dal Consiglio tra i componenti della Giunta esecutiva.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Salva la prima nomina, che, in deroga a quanto sopra, è attribuita al fondatore Dr. Referente Fondazione finanziatrice, il quale resta in carica senza scadenza fino al decesso o allo scioglimento della fondazione

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. ha diritto di veto sulle proposte del Consiglio di indirizzo.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

In tutte le sue funzioni il Presidente può farsi sostituire con delega inviata alla Fondazione antecedentemente alla riunione dell'organo, con estensione del diritto di veto

#### **ARTICOLO 12 - GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui tre scelti dal

Consiglio di indirizzo come sopra indicato e due scelti dall'Assemblea di Partecipazione.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

#### **ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo della Fondazione che formula proposte e pareri vincolanti al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione stessa; i pareri del comitato sono vincolanti anche in ordine alle proposte formulate dal consiglio di indirizzo; il comitato definisce gli aspetti tecnici e scientifici, delle attività della fondazione; i membri del comitato sono integralmente responsabili, sollevando fin da ora la fondazione da ogni responsabilità in ordine alle decisioni prese, delle decisioni in ordine ai programmi di attività della fondazione ed alla congruità economica delle stesse attività

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### **ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno, i membri del Consiglio di indirizzo nel rispetto delle norme statutarie.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno. gli aventi diritto alla partecipazione possono delegare la presenza all'Assemblea. La prima assemblea di Partecipazione si terrà dopo il primo quadriennio di esercizio della fondazione. Fino ad allora tutti gli organi saranno eletti dai e tra i fondatori

#### **Art. 15 - Direttore Generale**

Per l'esercizio delle attività può essere istituita la figura del Direttore generale, nominato dalla Giunta Esecutiva per la durata massima di tre anni, tra persone dotate di competenza professionale e culturale a livello internazionale, nonché di comprovata esperienza e capacità organizzativa, tra una rosa di esperti.

Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della stessa, sovrintende e dirige gli Uffici della Fondazione e ne cura l'assetto organizzativo e funzionale.

Egli collabora con il Presidente:

a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo

dei risultati;

b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

Assiste alle sedute degli Organi e cura la redazione dei relativi verbali, esprimendo parere sugli argomenti in discussione.

La determinazione dell'eventuale compenso spettante al Direttore Generale è stabilita con atto del Consiglio di Indirizzo

#### **ARTICOLO 16 - REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo in una rosa di esperti iscritti nell'Albo dei revisori Legali.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

La determinazione dell'eventuale compenso spettante al Revisore Contabile è stabilita con atto del Consiglio di Indirizzo

#### **ARTICOLO 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dai Fondatori iniziali

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi e ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e

della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono ed aequo, senza formalità di procedura.

La carica di componente il Collegio dei Probiviri è gratuita, salvo il rimborso delle spese, come da regolamento separato della giunta di indirizzo.

#### **ARTICOLO 18 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il controllo sulla Fondazione con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28, sono esercitati secondo forme e modalità previste dalla legge.

E' inoltre costituito un organo di controllo di spesa, che viene individuato secondo quanto regolamentato dal consiglio di indirizzo. L'organo di controllo è costituito da un advisor di chiara fama in campo economico, che dia parere vincolante su ogni attività che intraprenderà la Fondazione, secondo le indicazioni del separato regolamento che emetterà il Consiglio di indirizzo, ma in ogni caso, avendo come linea guida la realizzazione di progetti che creino sviluppo, in accordo con le finalità della Fondazione stessa. L'organo di controllo deve effettuare anche il controllo della validità economica del progetto. Senza approvazione dell'organo di controllo nessun progetto della Fondazione può essere intrapreso.

L'incarico ha durata triennale, viene conferito dalla giunta esecutiva. La determinazione del compenso spettante all'organo di controllo è stabilita con atto del Consiglio di Indirizzo

#### **ARTICOLO 19 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni

stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

In via residuale, quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità oppure il patrimonio è divenuto insufficiente, il Prefetto della Provincia dove ha sede la fondazione provvede alla trasformazione della stessa, allontanandosi il meno possibile dall'originaria volontà dei fondatori, intervenendo sullo scopo e sul patrimonio.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

#### **ARTICOLO 20 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL VICE SINDACO  
F.TO AVV. MASSIMILIANO CAPUTO


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 19 ottobre 2017




IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 19 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. DE VITO NICOLA



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 19/10/2017 AL 03/11/2017  
OPPOSIZIONI .....  
IL SEGRETARIO COMUNALE *F. Messo*

